



COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

**VERIFICA PERIODICA
SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**
RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE AL 31/12/2022

1	PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	3
1.1	DEFINIZIONI.....	3
1.2	L'ISTITUZIONE E LE FORME DI GESTIONE	4
1.3	LE MODALITÀ DI GESTIONE.....	5
1.4	IL CONTRATTO DI SERVIZIO	6
1.5	GLI SCHEMI-TIPO.....	7
1.6	GLI ADEMPIMENTI PREVISTI.....	7
2	LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL	8
3	RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	9
4	SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA.....	11
4.1	FARMACIA.....	12

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc.;
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica**: sono definiti all'art. 2 come "*i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*"; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della

rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

- b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete *"i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente"*. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge".

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di "privativa" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;

- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

[Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale](#) (art. 14, c. 3);

[Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.](#)

1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e

accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;

- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 prevede l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Campi Bisenzio, distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N	SERVIZIO	MODALITÀ DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Cimiteri e servizi funebri	Diretta	SI	NO	NO
2	Distribuzione gas	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
3	Farmacia	Concessione a società partecipata affidamento in house providing	SI	NO	SI
4	Idrico integrato	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
5	Igiene urbana	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
6	Illuminazione pubblica	Diretta	SI	SI	NO
7	Illuminazione votiva	Diretta	SI	NO	NO
8	Impianti sportivi (Palestre, campi da tennis)	Convenzione con ASD/SSD	NO	NO	NO
9	Refezione scolastica	Concessione a società partecipata affidamento in house providing	SI	NO	SI

N	SERVIZIO	MODALITÀ DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA
10	Trasporto pubblico locale	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	NO	SI dall'Ambito

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Campi Bisenzio i seguenti servizi, fatta eccezione per il servizio refezione scolastica tenuto conto che in questa prima fase di ricognizione l'ente effettua la ricognizione limitatamente a quelli individuati dal Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022". E' stato incluso invece il servizio Farmacia in quanto disciplinato specificatamente dall'art. 34 del D.Lgs. 201/2022:

N	SERVIZIO	MODALITÀ DI GESTIONE	GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
4	Farmacia	Concessione a società partecipata	Farmapiana s.p.a.	Fino al 31/12/2060	Settore 2 Servizi alla Persona

4.1 FARMACIA

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

1. *Contesto normativo.*

Il servizio di gestione delle farmacie comunali è un “servizio di interesse economico generale di livello locale” o “servizio pubblico a rilevanza economica” (cfr. art. 2 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 201/2022). In forza della disposizione contenuta nell’art. 34 del medesimo D.lgs. 201/2022, per cui “il rinvio operato dal 1° comma, secondo periodo, dell’art. 9 della legge 2 Aprile 1968 n. 475 alle modalità di gestione di cui alla Legge 8 giugno 1990 n. 142 è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II Titolo III” dello stesso D.Lgs. 201/2022” è pacifico che il Comune, oltre a gestire direttamente il servizio, lo possa esternalizzare mediante appalto o concessione, oppure gestire mediante Società in house.

Tale facoltà è stata confermata anche da recenti pronunce e pareri del Consiglio di Stato (fra tutti, il parere n. 687, I sez, 30.3.2022 per cui La gestione di una farmacia comunale – da qualificarsi servizio pubblico di rilevanza economica – può essere esercitata dall’ente, oltre che con le forme dirette previste dall’ art. 9, l. n. 475 del 1968, sempre in via diretta, anche mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house), ovvero può essere affidata in concessione a soggetti estranei al comune previo espletamento di procedure di evidenza pubblica in modo da garantire la concorrenza. La scelta di affidare in house la gestione della farmacia comunale può essere attratta nella disciplina del Codice degli appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e conseguentemente nel regime processuale previsto dagli artt. 119 e 120 c.p.a.”).

2. *Modalità di gestione e ragioni della scelta.*

Il Comune si avvale della Società Farmapiana s.p.a. (p.iva 05343300488, cod. ATECO G.47.73 - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati), costituita in data 24.07.2003, con sede legale in Campi Bisenzio, Via B. Buozzi n. 24, interamente partecipata da Comuni (oltre al nostro, i Comuni di Calenzano, Signa e Borgo San Lorenzo), il cui capitale sociale è di 8.561.000 azioni nominali di Euro 1,00, per un importo di Euro 8.561.000,00. Il Comune detiene la quota maggioritaria del 75,4702 %.

Trattasi di Società operante secondo il modello dell’in house providing, e in particolare:

a) il controllo analogo, è esercitato dai Comuni soci in forma congiunta (cfr. art. 16 del D.lgs. 175/2016 – TUSP) nell’ambito del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo istituito (cfr. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 218 del 29.12.2016) conformemente all’art. 22 dello Statuto sociale;

b) il limite minimo dell’80% di fatturato prodotto nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti soci, è sancito dall’art. 1 dello Statuto;

c) alla Società non partecipano capitali privati, e l’art. 7 dello Statuto consente l’ingresso nella compagine sociale solamente ad “altri enti locali che ne condividono la finalità e l’oggetto sociale”;

d) il controllo viene in concreto esercitato dal Comune anche attraverso l'attribuzione di indirizzi strategici e obiettivi operativi nell'ambito del proprio Documento Unico di Programmazione, ed il monitoraggio di tali indirizzi ed obiettivi viene esercitato dal Comune semestralmente, con Relazione sottoposta alla Giunta Comunale ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina sui controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013, modificato da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017.

Le ragioni dell'affidamento in house del servizio farmaceutico, da ultimo riepilogate nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 247 del 23.11.2021 (avente ad oggetto l'apertura di una nuova sede farmaceutica e il conseguente aumento di capitale) sono da ricondurre essenzialmente ad una maggior garanzia del rispetto dei parametri di universalità, socialità e qualità del servizio, parametri che vengono declinati anche nel contratto di servizio vigente, e in particolare nell'art. 6 "standards di erogazione del servizio" in cui si fa riferimento a: politiche di contenimento dei prezzi per le fasce più deboli, promozione di iniziative di educazione sanitaria, informazione e prevenzione nell'ambito di programmi del SSN e presso scuole, centri sociali e altri presidi, obiettivi di ampliamento di punti vendita, studi medici, orari, attivazione di forme di coordinamento con il Comune per l'assistenza a soggetti deboli e ospiti in RSA, distribuzione di farmaci non convenzionali e formazione del personale in merito, garanzia di servizi come la prenotazione CUP.

Servizi di questo tipo, oltre agli altri che negli anni, e in particolare nel periodo caratterizzato dalla ben nota emergenza Covid 19, periodo nel quale peraltro la Società ha offerto un servizio di Hub vaccinale, si sono andati progressivamente ad aggiungere, vengono garantiti con più facilità in un modello di stampo pubblicistico che in un contesto di esternalizzazione.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Il contratto di servizio attualmente vigente è stato approvato dal Comune di Campi Bisenzio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 dell'11.05.2017, ed ha durata fino al 31.12.2060.

La Società versa al Comune di Campi Bisenzio un canone annuo per la concessione del servizio, pari ad Euro 208.141,00.

Il contratto a convenzione ha lo scopo di regolamentare l'affidamento del servizio farmaceutico, fissando gli obblighi reciproci tra il comune e la Società, al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Essa stabilisce i principi a cui si deve attenere la società nell'erogazione dei servizi, che sono quelli della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Vengono inoltre stabiliti gli obblighi che essa deve rispettare:

- dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio;
- assumere in gestione le farmacie comunali di nuova istituzione che i Comuni vorranno assegnarle;
- dare adeguata informazione alla collettività dell'organizzazione del servizio, della propria attività e dei progetti di sviluppo e miglioramento del servizio;

- costituire un Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- ampliare la gamma dei servizi rispetto a quelli indicati nella Carta in base all'evoluzione dell'attività delle farmacie e dei mutamenti delle esigenze della collettività, con particolare riferimento alle fasce deboli della stessa;
- perseguire i seguenti obiettivi:
 - mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del servizio;
 - promuovere l'uso corretto del farmaco;
 - promuovere, organizzare ed attuare all'interno delle Farmacie e sul territorio iniziative d'educazione sanitaria e di informazione permanente su particolari patologie tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare presso scuole, centri sociali, quartieri, Aziende Sanitarie Locali;
 - realizzare una politica dei prezzi al pubblico dei prodotti parafarmaceutici e, quando possibile, dei prodotti da banco coerente con il fine di agevolare le fasce più deboli della popolazione garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo.
- assumersi i seguenti impegni:
 - i. Diventare un centro di servizi come parte integrante del sistema sanitario pubblico (prenotazioni, informazioni sociosanitarie, test di prima istanza, riferimento territoriale per le politiche del farmaco, etc), eventualmente anche attraverso un adeguamento dimensionale delle singole farmacie
 - ii. Mantenere i punti vendita attuali con la possibilità di incrementarli nei limiti della normativa vigente;
 - iii. Monitorare e ottimizzare gli attuali standard di apertura oraria delle farmacie. Le eventuali variazioni migliorative del servizio relativamente a orari e turni dovranno essere attuate secondo quanto previsto dalle leggi regionali e nazionali vigenti.
 - iv. Monitorare e ottimizzare la gestione degli studi medici, con la possibilità di incrementare le unità in oggetto, assicurando la prosecuzione degli interventi socio-sanitari già attivati ed incrementando l'attività mediante l'offerta di nuovi servizi;
 - v. Distribuire farmaci per terapie anche non convenzionali, prevedendo eventuali interventi di formazione e aggiornamento del personale adeguando la preparazione specifica alle esigenze della popolazione presente sul territorio che costituisce l'area di utenza delle singole farmacie;
 - vi. Distribuire presidi sanitari per conto del SSN, previo accordo con la ASL;
 - vii. Attivare forme di aiuto alle persone assistite dai Comuni e ospiti nelle residenze sanitarie per l'acquisto di prodotti sanitari e parafarmaceutici non dispensati gratuitamente dal SSN.
- tenere indenni i Comuni dai danni e dotarsi delle necessarie coperture assicurative;
- consentire l'accesso ad atti e documenti;

Ai suddetti obblighi si aggiungono quelli previsti dalla normativa di settore per le Società partecipate (D.lgs. 175/2016).

Allo stato attuale le farmacie in gestione a Farmapiana s.p.a. sono 6, dislocate in tutte le principali aree del territorio comunale, e in particolare:

Farmacia Centrale – Via Botticelli 56;

Farmacia I Gigli – Via San Quirico 165;

Farmacia San Donnino – Via delle Molina 56;

Farmacia Indicatore – Via San Martino 208;

Farmacia Orly – Via Orly 35;

Farmacia Capalle – Via Confini 43.

La Società opera nel campo della gestione delle farmacie e di esercizi commerciali, attinenti al mondo della salute e del benessere, la distribuzione finale ed intermedia di prodotti

farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari, l'informazione e l'educazione sanitaria, la distribuzione dei farmaci a Residenze Sanitarie Assistite, la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale nonché la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale.

In tutte le farmacie è attivo il servizio di prenotazione Cup e di attivazione delle tessere sanitarie; inoltre in diverse farmacie è presente il servizio di autoanalisi, il noleggio di articoli sanitari ed alcuni servizi di telemedicina.

La società gestisce anche 3 studi medici nei comuni di Signa, Calenzano e Campi Bisenzio, che ospita attualmente un presidio di prevenzione permanente.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il Comune esercita il controllo analogo, nella forma del controllo analogo congiunto, quale attività di controllo forte che si traduce in un potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività societaria riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti di quella ordinaria che il Comune ritiene opportuni. Sul punto, si veda la precedente lettera A). Inoltre ulteriori modalità di controllo potranno essere individuate attraverso specifici atti di indirizzo adottati dal Comune anche in tempi successivi e opportunamente resi noti agli organi della Società.

D) ANDAMENTO ECONOMICO E QUALITA' DEL SERVIZIO.

(fonte: bilancio di esercizio anni 2022, 2021, 2020)

Le farmacie gestite dalla Società sono 11 (6 nel territorio del nostro Comune), con un numero medio di 82 dipendenti.

Di seguito l'andamento economico degli ultimi tre anni:

Andamento della gestione	anno fiscale 2022	anno fiscale 2021	anno fiscale 2020
Risultato di esercizio	365.672,11	273.407,55	2.240,20
A1) ricavi vendite e prestazioni	17.388.217	15.936.311	14.161.591
A2) Altri Ricavi e Proventi	96.810	73.214	61.448
Totale disponibilità liquide	1.625.815	697.925	540.303
Patrimonio Netto	9.234.110	8.868.435	8.150.030
Reddito operativo	547.176	441.684	34.409
ROE	3,96	3,08	0,01

Andamento della gestione	anno fiscale 2022	anno fiscale 2021	anno fiscale 2020
ROI	5,03	3,86	0,87
ROS	3,03	4,02	1,10

Negli ultimi tre anni si è registrato:

- l'aumento del bacino degli utenti, con l'apertura di una nuova sede nel nostro Comune (Farmacia Orly);
- il potenziamento dei servizi nel corso della pandemia, e in particolare vaccini (attraverso l'Hub del centro commerciale I Gigli tra il Giugno 2021 e giugno 2022 sono stati inoculati oltre 100.000 vaccini) e tamponi (50.000 prestazioni nel 2022);
- l'incremento costante degli accessi e dei servizi anche a seguito della pandemia;
- l'incremento del fatturato come sopra riportato.

Al momento la società non si è dotata di specifici sistemi di gradimento dell'utenza, che potranno essere adottati nei prossimi mesi contestualmente all'aggiornamento della Carta dei Servizi (quella attuale è stata approvata nel 2017 assieme al contratto di servizio), richiesto dal Comune quale obiettivo operativo attribuito alla Società nel DUP.

Il Comune non sostiene oneri economici per la gestione del servizio.